





# Il trattamento tributario dei *bitcoin* tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale

di GIUSEPPE CORASANITI

*Il fenomeno consistente nella realizzazione di transazioni mediante l'utilizzo di valute virtuali rappresenti, ad oggi, una realtà in costante crescita, suscettibile di generare conseguenze certamente positive ma, al contempo, caratterizzata da una intrinseca "pericolosità" che, in assenza di una specifica regolamentazione, può essere sfruttata per il perseguimento di finalità illecite.*

*Sebbene siano stati adottati alcuni accorgimenti, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, grazie soprattutto al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, sarebbe quanto mai opportuno che, allo stato attuale, il legislatore provvedesse ad una sistemazione organica del fenomeno anche, e soprattutto, sotto il profilo fiscale. Difatti, sebbene risulti senz'altro pre-*

*gevole l'attività interpretativa svolta dall'Amministrazione finanziaria in occasione delle numerose istanze di interpello che, negli ultimi anni, sono state sottoposte al suo esame, tuttavia si ritiene che le conclusioni da essa raggiunte, in merito ad alcuni particolari aspetti, peraltro di estrema rilevanza, non possano essere condivise. La (presunta) equiparazione, fortemente sostenuta dall'Amministrazione, fra criptovalute e valute estere, per la verità, sembra priva di reale fondamento. Sarebbe opportuno che fosse realizzato un intervento legislativo in tal senso, attraverso l'introduzione di una norma "di interpretazione autentica" al fine di fugare definitivamente tutte le incertezze che, allo stato attuale, continuano a caratterizzare il fenomeno.*

## 1. Introduzione

*«What is needed is an electronic system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party».*

Sono queste le parole con cui "Satoshi Nakamoto", pseudonimo di colui al quale si attribuisce la paternità della c.d. criptovaluta denominata "*bitcoin*", ha illustrato le ragioni poste a fondamento della necessità di creare un sistema di pagamento elettronico basato, anziché su di un "modello di fiducia" che coinvolgesse necessariamente una terza parte (i.e. un'istituzione finanziaria), su di un "sistema di prova crittografica" che consentisse la negoziazione diretta tra le parti coinvolte in una transazione.

Nel documento pubblicato da Nakamoto, in particolare, si è posto in evidenza come il commercio realizzato tramite *internet* faccia affidamento, quasi esclusivamente, sulla presenza delle istituzioni finanziarie, quali terze parti di fiducia per elaborare i pagamenti elettronici. Sebbene tale sistema abbia di certo mostrato una discreta efficienza per la maggior parte delle transazioni realizzate, ha osservato Nakamoto, tuttavia esso soffre naturalmente delle debolezze intrinseche di un modello basato, per l'appunto, sulla fiducia. Difatti, tale modello non consente, anzitutto, la realizzazione di transazioni completamen-

<sup>1</sup> S. NAKAMOTO, *Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system*, in *bitcoin.org*, 24 marzo 2009.

te irreversibili; in secondo luogo, i costi da sostenersi per le attività di intermediazione comportano un corrispondente aumento dei costi di transazione.

Alla luce di tali considerazioni, è stata dunque proposta l'introduzione di una nuova tipologia di "valuta elettronica" che, grazie all'utilizzo della tecnologia c.d. *blockchain*<sup>2</sup>, avrebbe consentito di neutralizzare le criticità evidenziate da Nakamoto.

Negli anni successivi alla creazione del protocollo *bitcoin*, si è registrata una notevole diffusione, sia in ambito nazionale, sia all'estero, di operazioni realizzate per il tramite di valute virtuali senza che, tuttavia, a tale diffusione si accompagnasse una regolamentazione del fenomeno dal punto di vista giuridico. Sotto il profilo fiscale, in particolare, non è contemplata alcuna specifica disciplina che si occupi di regolamentare le transazioni effettuate mediante criptovalute, con la conseguenza che, ad ormai un decennio dalla creazione del *bitcoin*, ancora non è possibile invocare alcun conforto legislativo in merito al regime impositivo di tali operazioni.

Con particolare riferimento al nostro ordinamento, peraltro, le incertezze derivanti dalle lacune normative esistenti con riferimento al tema in oggetto sono ancor più evidenti se solo si considerano le numerose istanze di interpello, alcune delle quali rimaste inedite, presentate negli anni più recenti all'Agenzia delle entrate, con le quali la stessa è stata chiamata a fornire delucidazioni in merito al trattamento fiscale delle operazioni realizzate in valute virtuali.

Sebbene, grazie all'interpretazione fornita a livello ministeriale, alcuni delicati profili sembrino aver trovato un (definitivo) chiarimento, è del tutto evidente come l'assenza di una disciplina organica e di un inquadramento sistematico del fenomeno continui a porre interrogativi cui, ad oggi, non pare possibile trovare soluzioni certe.

## 2. Il difficile inquadramento giuridico delle c.d. Criptovalute e il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

Come anticipato, nell'ultimo decennio, l'impiego delle c.d. criptovalute quale mezzo di scambio e/o pagamento nell'ambito di transazioni economiche di diversa natura, ha conosciuto una considerevole diffusione che, a causa dell'assenza - tanto nell'ordinamento nazionale, quanto negli ordinamenti stranieri - di una regolamentazione sistematica, ha dato origine a dubbi ed incertezze che, ancora oggi, non paiono aver trovato soluzioni univoche.

Prendendo atto della progressiva espansione del fenomeno e, in particolare, delle possibili conseguenze che sarebbero potute scaturire da un utilizzo incontrollato delle monete virtuali, l'Autorità Bancaria Europea (di seguito anche "EBA"), sin dal 2011, ha svolto uno studio approfondito sul tema, culminato nella pubblicazione di un *report* che rappresenta uno dei primi e più esaustivi documenti pubblicati sull'argomento. L'analisi condotta dall'EBA ha inquadrato il fenomeno in una prospettiva storica circa il concetto di moneta, identificando le criptovalute quali strumenti nati grazie all'evoluzione della società, la quale avrebbe sempre mostrato una grande capacità di trasformarsi e adattarsi nel tempo.

<sup>2</sup> Si è chiarito in dottrina che la tecnologia c.d. *blockchain* trarrebbe "idealmente" origine da un articolo, pubblicato nel 1991 da parte di S. Haber e W. Scott Stornetta, *How to time-stamp a digital document*, in *Journal of Cryptology*, 1991, vol. 3, issue 2, 99 ss., in cui gli Autori avrebbero proposto una soluzione alla certificazione temporale delle operazioni avvenute su base informatica. L'evoluzione di tale tecnologia avrebbe poi consentito di creare un protocollo in grado di certificare l'ordine cronologico di una serie di operazioni, utilizzando una singola catena di algoritmi (i c.d. "blocchi") nella quale ogni successiva transazione si lega in maniera indelebile ed irreversibile alle precedenti operazioni. Cfr. E. FERRARI, *Bitcoin e criptovalute: la moneta virtuale tra Fisco e antiriciclaggio*, in *Il fisco*, 2018, 9, 861 ss. Per un'approfondita analisi della tecnologia "blockchain" si veda inoltre: P. DE FILIPPI, A. Wright, *Blockchain and the law - The rule of code*, Howard University Press, 2018.

Al riguardo, l'EBA ha sottolineato peraltro come l'impiego del termine "valuta" (i.e. "currency") risulti del tutto fuorviante, non potendosi equiparare le criptovalute alle tipologie di moneta tradizionale. Al contrario, esse devono essere definite quali rappresentazioni digitali di valore, che non sono emesse da una Banca centrale ovvero da una Autorità Pubblica, né sono necessariamente collegate ad una valuta avente corso legale, ma che, alternativamente, possono essere usate da una persona fisica o giuridica quale mezzo di scambio ovvero possono essere detenute per finalità di investimento e possono essere trasferite, archiviate o negoziate elettronicamente<sup>3</sup>.

Sebbene il concetto di "valuta virtuale" appaia, ad una prima e più superficiale analisi, del tutto assimilabile a quello di "moneta elettronica", tuttavia, come chiarito dall'EBA, si tratta di fattispecie molto differenti tra loro. Difatti, alla luce delle precisazioni contenute nella Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, "concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (...)", la c.d. "e-money" identifica un "valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica". Nel caso della "moneta elettronica", pertanto, si tratta di "strumenti di pagamento che incorporano nel proprio supporto fisico il loro valore monetario"<sup>4</sup>, ove è possibile individuare, a differenza di quanto avviene nel caso delle valute virtuali, un collegamento imprescindibile fra e-money e moneta tradizionale, in quanto i fondi sottostanti alla prima sono espressi in unità di calcolo tradizionali (quali, a titolo esemplificativo, euro o dollari americani). Negli schemi riconducibili alle criptovalute, al contrario, l'unità di calcolo di riferimento è rappresentata da un'entità virtuale, non riconducibile ad alcuna valuta legalmente riconosciuta<sup>5</sup>.

Nell'ordinamento italiano, sino al recepimento della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo", che ha modificato il Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, non era contemplata, a livello legislativo, alcuna definizione di "valuta virtuale". Al riguardo, difatti, il tema era stato oggetto di approfondimento esclusivamente da parte della Banca d'Italia e dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (di

<sup>3</sup> Cfr. EBA - Opinion on "virtual currency", 4 luglio 2014, 11: "VCs are defined as a digital representation of value that is neither issued by a central bank or public authority nor necessarily attached to a FC, but is used by natural or legal persons as a means of exchange and can be transferred, stored or traded electronically". Allo stesso modo si sono espresse la Banca d'Italia, Avvertenze sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali", 30 gennaio 2015, nonché l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Utilizzo anomalo di valute virtuali.

In termini analoghi si è espressa la Financial Action Task Force ("FATF"), FATF REPORT - Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, Giugno 2014, 4, definendo il concetto di "valuta virtuale" come "a digital representation of value that can be digitally traded and functions as a medium of exchange; and/or a unit of account; and/or a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. It is not issued nor guaranteed by any jurisdiction, and fulfils the above functions only by agreement within the community of users of the virtual currency".

In precedenza, anche la Banca Centrale Europea, Virtual currency schemes, Ottobre 2012, 5, ha definito la "valuta virtuale" nei termini seguenti: "A type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community".

Si veda altresì, sul tema, EBA - Virtual currency schemes - a further analysis, Febbraio 2015.

<sup>4</sup> Cfr. F. BONICALZI, Utilizzo della moneta elettronica, in L'iva, 2004, 12, 971 ss.

<sup>5</sup> Cfr. Banca Centrale Europea, Virtual currency schemes, cit., 16. Si veda altresì il FATF REPORT - Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, cit., 4, ove si chiarisce che la criptovaluta "is distinct from e-money, which is a digital representation of fiat currency used to electronically transfer value denominated in fiat currency. E-money is a digital transfer mechanism for fiat currency - i.e., it electronically transfer value that has legal tender status".

Inoltre, come chiarito dalla Banca d'Italia, Avvertenze sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali", cit., le valute virtuali differiscono altresì dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto.

seguito anche "UIF"), allo scopo di evidenziare i significativi rischi "insiti nell'utilizzazione e nell'investimento in valute virtuali", in assenza di "un approccio condiviso", a livello internazionale, circa le modalità attraverso le quali regolamentare e sottoporre a vigilanza il fenomeno, in crescente espansione<sup>6</sup>.

A tal fine, la Banca d'Italia ha illustrato alcune fra le principali caratteristiche che accomunano la maggior parte delle criptovalute, pur sottolineando che ciascuna valuta virtuale possiede specifici meccanismi di funzionamento<sup>7</sup>. In particolare, la Banca d'Italia ha sottolineato che, poiché le transazioni effettuate per il tramite di valuta virtuale – pur essendo "visibili" – garantiscono l'anonimato delle parti coinvolte, "la rete di valute virtuali può prestarsi a essere utilizzata per transazioni connesse ad attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro". In termini analoghi si è espressa anche la UIF rilevando come fossero pervenute all'Unità, da parte di soggetti destinatari degli obblighi scaturenti dalla disciplina antiriciclaggio, alcune segnalazioni di operazioni sospette concernenti acquisti o vendite di valute virtuali ritenuti "opachi" in ragione del profilo soggettivo del cliente, della natura delle controparti, spesso estere, ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali"*, cit. In tale documento, si sottolineava infatti come l'acquisto, il possesso o lo scambio di valute virtuali potesse comportare pericoli significativi, specie per coloro che utilizzano tali sistemi in mancanza di una reale consapevolezza. In primo luogo, le operazioni in valuta virtuale non sono assistite da alcuna tutela legale e/o contrattuale analoga a quella che accompagna le operazioni in valuta legale, né esiste alcuna forma di controllo o vigilanza su tali operazioni da parte della Banca d'Italia o di altre Autorità italiane. Inoltre, la circostanza che l'accettazione di valute virtuali da parte dei fornitori di beni e servizi si fondi sulla loro discrezionalità e/o su accordi che, in mancanza di espressa regolamentazione vincolante, possono cessare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, espone al pericolo che i detentori di valuta virtuale non abbiano alcuna certezza di poterla utilizzare per le finalità programmate, senza contare la particolare "volatilità" del valore di tali valute. Infine, rilevava ancora Banca d'Italia, esiste la possibilità che la valuta virtuale archiviata nel *wallet* possa andare persa a seguito di malfunzionamenti del sistema o di attacchi informatici.

<sup>7</sup> In termini generali, le criptovalute possono essere create da un emittente privato (è il caso delle cc.dd. "valute centralizzate") o, alternativamente, da utenti che utilizzano *software* altamente sofisticati (si tratta, in tal caso, delle cc.dd. "valute decentralizzate"). La valuta virtuale non è materialmente detenuta dall'utente, il quale la movimentava attraverso un conto personalizzato (c.d. portafoglio elettronico o *wallet*, generalmente un *software* sviluppato e fornito dai c.d. *wallet providers*), accessibile grazie al possesso di apposite credenziali. L'acquisto di criptovaluta può avvenire mediante moneta tradizionale su una piattaforma di scambio ovvero essa può essere ricevuta *online* da parte di soggetti che la possiedono. Una volta acquistata, la valuta confluisce poi sul portafoglio elettronico dell'utente, tramite il quale è possibile effettuare acquisti presso esercizi commerciali o persone fisiche che accettano il pagamento mediante valute virtuali ovvero effettuare rimesse in favore di altri soggetti titolari di *wallet* di valute virtuali, nonché, quando ciò sia possibile, riconvertirle in moneta legale. Difatti, non sempre le valute virtuali possono essere riconvertite in moneta tradizionale. A titolo esemplificativo, le c.d. valute virtuali a convertibilità limitata possono essere acquistate con moneta tradizionale, ma non possono in seguito essere riconvertite in tale moneta. Al contrario, le c.d. valute virtuali pienamente convertibili possono essere acquistate e rivendute in cambio di moneta tradizionale.

Le transazioni realizzate mediante valuta virtuale, inoltre, garantiscono l'anonimato dei titolari del *wallet* e, più in generale, di tutti coloro che sono coinvolti nell'operazione. La transazione, peraltro, una volta effettuata, risulta tecnicamente irreversibile (cfr. Banca d'Italia, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali"*, cit.).

<sup>8</sup> Unità di informazione finanziaria per l'Italia, *Utilizzo anomalo di valute virtuali*, cit.

Sul tema, risulta altresì di interesse la risposta fornita ad un quesito posto al Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale si è domandato se il pagamento del prezzo della vendita di un immobile, corrisposto in *bitcoin* o altra criptovaluta violasse la normativa in materia di limitazione all'uso del denaro contante (cfr. art. 47, d.lgs. n. 231 del 2007 come mod. dal d.lgs. n. 90 del 2017) nonché quella in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento (cfr. art. 35, co. 22, d.l. n. 223 del 2006, conv. con mod. in l. n. 248 del 2006). Anzitutto, con riguardo alla problematica concernente l'eventuale violazione della normativa sulla limitazione del denaro contante, si è osservato che, anche a voler riconoscere ai *bitcoin* la qualificazione di "contante digitale", un'interpretazione evolutiva della disciplina attualmente vigente sarebbe, allo stato attuale, inimmaginabile. Ciò posto, "se la finalità delle norme sul limite all'uso del contante è garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica, le considerazioni svolte in ordine alle caratteristiche intrinseche del sistema *bitcoin* indurrebbero a ritenere che l'impiego di tale sistema neghi a monte la ratio di tali norme". Con riguardo alla possibilità di procedere ad indicare analiticamente in atto i mezzi di pagamento, nel caso in cui esso avvenga per il tramite di moneta virtuale, si è inoltre osservato che "se l'indicazione delle chiavi pubbliche non soddisferebbe il requisito della tracciabilità, in quanto non consente di risalire al titolare del portafoglio virtuale, l'indicazione delle chiavi private associate alle chiavi pubbliche (che comunque non dà certezze legali sulla titolarità del conto virtuale) è improponibile giacché renderebbe pubblico lo strumento per disporre della valuta virtuale".

In conclusione, l'utilizzo di criptovalute ai fini della conclusione di un atto di compravendita immobiliare non consente di adempiere agli obblighi antiriciclaggio contemplati dalla normativa attualmente vigente, con la conseguenza che, qualora dovesse configurarsi una fattispecie di questo tipo, si suggerirebbe "una valutazione circa l'opportunità di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta". (cfr. U. BECHINI, M. C. CIGNARELLA, *Antiriciclaggio – Compravendita di immobile – Pagamento del prezzo in bitcoin*, Consiglio Nazionale del Notariato – Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B).

Tale problematica, fortemente percepita anche a livello europeo, è stata oggetto del piano d'azione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2016 all'interno del quale è stato posto in evidenza il rischio che le transazioni effettuate mediante valute virtuali potessero essere sfruttate da parte di organizzazioni terroristiche per dissimulare movimenti finanziari<sup>9</sup>. Ciò in ragione del fatto che, sebbene tale tipologia di operazione risulti, in qualche misura, "tracciabile", tuttavia essa non è oggetto di un meccanismo di segnalazione equivalente rispetto a quello esistente in ambito bancario per individuare le attività sospette. A tal proposito, nel piano d'azione in parola la Commissione ha proposto di assoggettare anche gli scambi anonimi di valuta al controllo delle competenti autorità, "estendendo il campo d'applicazione della direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali", di sottoporli a controllo nel quadro delle legislazioni nazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché di applicare alle piattaforme di scambio di valute virtuali le regole in materia di autorizzazione e vigilanza della Direttiva UE 2015/2366 sui servizi di pagamento.

Il 5 luglio 2016 la Commissione ha quindi presentato una proposta di modifica<sup>10</sup> della Direttiva UE 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio") contenente, fra l'altro, specifiche indicazioni volte a consentire alle autorità competenti di monitorare le operazioni sospette in valute virtuali, con l'obiettivo di preservare, allo stesso tempo, i progressi innovativi offerti da tali valute<sup>11</sup>.

Nel nostro ordinamento il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, dando attuazione alla delega contenuta nella l. 12 agosto 2016, n. 170, ha interamente riscritto il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, allo scopo di conformare la normativa nazionale alle disposizioni introdotte in ambito europeo<sup>12</sup>. Nella specie, le modifiche apportate alla normativa italiana in tema di antiriciclaggio hanno consentito di estendere l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 anche alle operazioni realizzate per il tramite di valute virtuali.

Anzitutto, il decreto contempla, per la prima volta a livello legislativo, una definizione di "valuta virtuale", da intendersi come "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" (cfr. art. 1, co. 2, lett. qq), chiarendo altresì che, tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, debbano oggi ritenersi compresi, in quanto rientranti nella categoria dei c.d. "operatori non finanziari", anche i "prestatori di servizi virtuali", ossia "ogni persona

<sup>9</sup> Cfr. COM(2016) 50 final, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo*, 2 febbraio 2016.

<sup>10</sup> Cfr. COM(2016) 450 final.

<sup>11</sup> Al riguardo, infatti, il Parlamento europeo ha posto in evidenza che le valute virtuali sono suscettibili di contribuire positivamente al benessere dei cittadini e allo sviluppo economico, anche nel settore finanziario, sotto molteplici aspetti. Anzitutto, attraverso una riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi per i pagamenti e, in particolare, grazie al trasferimento transfrontaliero di fondi, nonché, a livello più generale, mediante una riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale. In secondo luogo, l'istituzione di sistemi che combinino la facilità di utilizzo, costi di transazione e operativi ridotti e un elevato grado di riservatezza (senza garantire un totale anonimato) sono in grado di consentire, in certa misura, la tracciabilità delle transazioni in caso di illeciti e un miglioramento della trasparenza per i partecipanti al mercato e, da un'altra prospettiva, lo sviluppo di soluzioni sicure di micro pagamento online che rispettino la riservatezza individuale (cfr. Risoluzione 2016/2007 (INI) del 26 maggio 2016).

<sup>12</sup> La nuova disciplina nazionale è entrata in vigore il 4 luglio 2017, a seguito del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio. Le modifiche apportate al d.lgs. n. 231 del 2007 tengono tuttavia conto anche delle proposte di modifica della IV Direttiva provenienti dalla Commissione europea, confluite nella nuova "V Direttiva Antiriciclaggio", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 19.6.18.

A commento della nuova disciplina introdotta nel nostro ordinamento si vedano, in dottrina: I. Bixio, *Valute virtuali e adempimenti antiriciclaggio: riflessi sui soggetti obbligati, nuovi e non*, in *Corr. trib.*, 2017, 34, 2676 ss.; E. FERRARI, *Bitcoin e criptovalute: la moneta virtuale tra Fisco e antiriciclaggio*, cit., 861 ss.; A. DELLA ROVERE, F. PECORARI, *Antiriciclaggio: nuovi obblighi contro l'anonimato delle operazioni in valuta virtuale*, in *Ipsos Quotidiano*, 27 aprile 2018; D. MAJORANA, *Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore del web*, in *Corr. trib.*, 2018, 8, 630 ss.

fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale" (cfr. art. 1, co. 2, lett. ff), seppur "limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso" (cfr. art. 3, co. 5, lett. i).

Alla luce delle disposizioni citate e, in particolare, in virtù del combinato disposto degli artt. 1, co. 2, lett. ff) e 3, co. 5, lett. i), parte della dottrina ha osservato che sembrerebbero rientrare nella categoria di "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" non solo i c.d. *exchanger*, ovvero coloro che si occupano di convertire la valuta legale in valuta virtuale (e viceversa), bensì anche i c.d. *wallet provider*, ossia coloro che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per poter accedere ai c.d. portafogli virtuali e, in ultima istanza, alle criptovalute in essi detenute<sup>13</sup>. Peraltro, con particolare riferimento agli *exchanger*, si è posto in evidenza che, potendo gli stessi avere "natura fisica" ovvero "natura virtuale", mentre per i primi potranno essere rispettate le normali procedure previste per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, per quanto riguarda gli *exchanger* c.d. "virtuali", essi «restano nel limbo, dato che la previsione di identificazione a distanza necessita di idonee forme e modalità (articolo 19, comma 1, n. 5) che le autorità di settore devono ancora definire<sup>14</sup>». Ad ogni modo, se l'estensione degli obblighi contemplati dalla disciplina antiriciclaggio alle operazioni realizzate in valute virtuali e, conseguentemente, a tutti i soggetti coinvolti in tali operazioni, pare di certo meritevole di apprezzamento, il concreto adempimento dei predetti obblighi con riferimento ad un fenomeno tanto peculiare non risulterà, con tutta probabilità, agevole.

Si ricorda infine che, ad opera dell'art. 8, d.lgs. n. 90 del 2017, sono stati inseriti, all'interno dell'art. 17-bis (rubricato "Attività di cambiavalute") del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, i co. 8-bis e 8-ter. In particolare, ai sensi dell'art. 17-bis, co. 8-bis, è stata prevista l'estensione della disciplina dettata dalla norma anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, con la precisazione che gli stessi, ai fini dell'esercizio della propria attività sul territorio nazionale, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (di seguito "OAM"). Inoltre, ai sensi del successivo co. 8-ter, è stato demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità e le tempistiche con cui i prestatori di servizi di cui al comma precedente sono tenuti a comunicare al Ministero la propria operatività sul territorio nazionale, comunicazione che rappresenta condizione imprescindibile ai fini dell'esercizio legale dell'attività stessa.

<sup>13</sup> Cfr. I. Bizio, *Valute virtuali e adempimenti antiriciclaggio: riflessi sui soggetti obbligati, nuovi e non*, cit.

<sup>14</sup> Cfr. S. CAPACCIOLI, *Antiriciclaggio per gli 'exchanger' ma c'è il nodo dell'identificazione*, in *Il Sole-24 Ore*, 22 gennaio 2018. L'A. rileva peraltro che l'inserimento degli *exchanger* nella normativa dovrà confrontarsi con l'eterogeneità degli stessi e la concreta operatività, dovendosi tenere in debito conto come la tracciabilità delle valute virtuali si intersechi con la normativa di protezione dei dati personali. Ogni soggetto dovrà sviluppare la propria politica di gestione del rischio per graduare le entità delle misure e individuare eventuali operazioni sospette, con le difficoltà di un sistema innovativo e in evoluzione. Si segnala, peraltro, che anche la Circolare n. 1 del 2018 pubblicata dalla Guardia di Finanza ha posto in evidenza come si debba prestare particolare attenzione alle ipotesi di accredito sui rapporti intestati al contribuente di somme rinvenienti da entità giuridiche le quali gestiscano piattaforme informatiche che convertano moneta avente corso legale in valuta virtuale o criptovalute, talora utilizzate, ad esempio, dagli interessati, per giochi on line. Difatti, la pericolosità di operazioni di accredito di tal genere deve essere valutata specie considerando che i passaggi/gli scambi di criptovalute (es. *bitcoin*) tra soggetti non sono censiti, investendo un mercato totalmente non ufficiale: in astratto, infatti, un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori - in sede di eventuale, successiva attività ispettiva - che tali somme rinvergono da vincite da gioco su piattaforme on line. In dottrina si veda il commento di D. DEOTTO, *Indagini finanziarie sulle valute virtuali: la strada è in salita*, in *Il Sole-24 Ore*, 28 maggio 2018.

Ebbene, il 31 gennaio 2018 è stato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di decreto in oggetto, attualmente ancora in fase di consultazione.

### 3. Il trattamento fiscale delle operazioni realizzate mediante valuta virtuale. In particolare, il c.d. "protocollo *bitcoin*"

Sebbene attualmente esistano una molteplicità di criptovalute, una particolare considerazione deve senz'altro essere riservata al *bitcoin* (di seguito anche "BTC") che, come illustrato in precedenza, rappresenta la prima tipologia di moneta virtuale introdotta sul mercato<sup>15</sup>.

Il c.d. protocollo *bitcoin*, creato nel 2009 e fondato sulla tecnologia *blockchain*, è un protocollo crittografato "open source", ovvero "utilizzabile a livello decentrato da chiunque sia in grado di gestire un certo quantitativo di valuta attraverso l'utilizzo di algoritmi". Si tratta di un sistema di pagamento "decentralizzato", che utilizza una rete di soggetti paritari (c.d. *peer to peer*) e consente a qualunque transazione realizzata *online* di essere effettuata senza l'intermediazione di un istituto finanziario<sup>16</sup>. Si ricorda, infatti, che le operazioni effettuate per il tramite di valuta virtuale differiscono dalle transazioni realizzate mediante valuta tradizionale poiché non contemplano il coinvolgimento di una c.d. "terza parte di fiducia", fondandosi esclusivamente su di un sistema crittografato che pone in relazione diretta le parti coinvolte<sup>17</sup>. Ebbene, come si è prima d'ora avuto modo di chiarire, grazie all'attenzione (*rectius*: preoccupazione) mostrata in ambito europeo con riferimento alla crescente diffusione del fenomeno in oggetto e, in particolar modo, al rischio che attraverso operazioni realizzate mediante criptovalute fossero perseguite finalità illecite, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno, in occasione del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, estendere l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2007 anche alle operazioni realizzate per il tramite di valute virtuali.

Tuttavia, ad eccezione delle disposizioni introdotte all'interno del predetto decreto che, evidentemente, si limitano a disciplinare tali operazioni sotto un profilo estremamente specifico, continua a mancare, allo stato attuale, una regolamentazione organica del fenomeno anche (e soprattutto) per quanto concerne il trattamento tributario applicabile alle operazioni di acquisto e cessione di moneta virtuale. E, ciò, sebbene il *bitcoin* rappresenti ormai un "prodotto ad elevato contenuto innovativo, di 'confine', che presenta profili, anche dirompenti, in

<sup>15</sup> A. MAGLIUCCO, *Bitcoin e tassazione*, in questa rivista, 2016, 22, 28, rileva difatti che, rispetto ad altre tipologie di valuta virtuale, il *bitcoin* ha senz'altro un peso maggiore sul mercato.

<sup>16</sup> Sull'argomento si vedano, in dottrina: S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015; A. MAGLIUCCO, *Bitcoin e tassazione*, cit., 27 ss.; G. PALUMBO, *Il trattamento tributario dei «bitcoin»*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2016, 1, 279 ss.

<sup>17</sup> M. KROGH, *Bitcoin, blockchain e le transazioni in valuta virtuale. Il ruolo del notaio ed i rischi antiriciclaggio*, in *Notariato*, in corso di pubblicazione. L'A. chiarisce che "il *bitcoin*, come unità di misura, non ha valore intrinseco, né diretto, né indiretto, il suo valore non è legato alla ricchezza economica di una comunità ma è dato dal volume di scambi con altre valute ed è condizionato dalla domanda e dall'offerta all'interno di un mercato virtuale. Il suo valore non è condizionato da nessun tipo di politica monetaria, non esistendo un ente sovraordinato o una banca centrale a cui sono attribuiti poteri di indirizzo o di intervento sull'emissione e circolazione della moneta; ciò costituisce, da un lato, una caratteristica essenziale ed un punto di forza del *bitcoin*, che nella sua genesi ha avuto come obiettivo principale la decentralizzazione della politica monetaria attraverso l'eliminazione di banche centrali ed intermediari e, da altro lato, rappresenta anche il suo maggior punto di debolezza, essendo il valore del *bitcoin* rimesso alla volubilità del mercato senza possibilità di correzione e protezione del valore della valuta virtuale attraverso manovre di politica monetaria da parte di una banca centrale. Ciò determina un'elevatissima volatilità del valore (*rectius*: tasso) della moneta virtuale condizionato esclusivamente dal volume degli scambi, dalla domanda e dall'offerta e dalla fiducia nel sistema o più precisamente nelle piattaforme informatiche che gestiscono gli scambi. Il rischio concreto è che ad una regolamentazione legale da parte di una banca centrale o di altro intermediario finanziario si sostituisca una regolamentazione di fatto da parte di soggetti in grado di alterare le dinamiche della domanda e dell'offerta".

molteplici settori regolamentari e investe istituti consolidati<sup>18</sup> e che, come tale, meriterebbe senz'altro una maggiore considerazione dal punto di vista legislativo.

Al riguardo, in dottrina si è affermato come sia anzitutto necessario domandarsi, al fine di determinare quale sia il corretto regime impositivo applicabile alle operazioni realizzate in BTC, cosa debba intendersi, dal punto di vista giuridico, per "criptovaluta"<sup>19</sup>. Difatti, così come non sembra esistere una definizione universalmente riconosciuta e condivisa di "valuta virtuale", allo stesso modo non vi è concordia di opinioni in merito alla natura giuridica che debba essere riconosciuta ad essa<sup>20</sup>.

Ad ogni modo, volendo tentare di prescindere dalla individuazione della natura giuridica delle criptovalute, sembra senz'altro possibile affermare che, considerata in termini di evento economico, una transazione realizzata in BTC è suscettibile di assumere rilevanza tanto sotto il profilo dell'imposizione diretta, quanto sotto il profilo dell'imposizione indiretta<sup>21</sup>.

Al riguardo, tuttavia, sia in dottrina sia in seno alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'attenzione è stata riservata prevalentemente alle problematiche concernenti l'applicabilità della disciplina dettata in tema di imposta sul valore aggiunto, che si caratterizza nel contesto comunitario, come noto, in ragione della sua disciplina armonizzata, attualmente contenuta nella Direttiva 112/2006/CE del 28 novembre 2006 (c.d. "Direttiva Iva"), il cui art. 135, par. 1, lett. e) considera espressamente esenti dall'imposta "le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio".

Tuttavia non è dato rinvenire, all'interno della Direttiva, alcun riferimento alle valute virtuali e, alla luce dell'assenza di una concordia di opinioni in merito alla natura giuridica delle stesse e, soprattutto, in mancanza di un parametro normativo di riferimento, non sembra potersi affermare che le criptovalute possano *sic et simpliciter* essere equiparate alle valute legali.

È per tale ragione che, nel tentativo di estendere il regime fiscale - di esenzione - contemplato dall'art. 135 della Direttiva Iva per le transazioni effettuate in valuta legale, anche alle operazioni realizzate in *bitcoin*, la dottrina ha proposto di ricondurre i pagamenti in BTC, alternativamente, nell'alveo delle operazioni finanziarie, considerando i BTC in termini di "quasi-divise" o di strumenti finanziari negoziabili, ovvero nell'ambito dei pagamenti in natura, sul presupposto che i BTC siano *voucher*, ossia beni di secondo grado, rappresentativi di beni e/o servizi, o beni digitali<sup>22</sup>.

#### 4. La prima pronuncia della Corte di Giustizia UE in merito al trattamento fiscale dei *bitcoin*

Prima che la problematica concernente il trattamento fiscale delle operazioni effettuate mediante *bitcoin* fosse demandata all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il tema è stato oggetto di approfondita analisi da parte della Commissione che, in un do-

<sup>18</sup> A. MAGLIUCCO, *Bitcoin e tassazione*, cit., 27.

<sup>19</sup> G. PALUMBO, *Il trattamento tributario dei «bitcoin»*, cit., 290.

<sup>20</sup> Il tema della natura giuridica delle criptovalute sarà affrontato, nel dettaglio, nel prosieguo della trattazione.

<sup>21</sup> A. MAGLIUCCO, *Bitcoin e tassazione*, cit., 29.

<sup>22</sup> Il riferimento è alle considerazioni esposte sul tema da A. MAGLIUCCO, *Bitcoin e tassazione*, cit., 31.

Ad ogni modo si consideri che le attività realizzate mediante BTC possono essere suddivise, nella pratica, in tre diverse tipologie di operazioni. Trattasi, nella specie, di: *i*) operazioni di acquisto di beni e/o servizi tramite pagamento in BTC; *ii*) operazioni di scambio di valuta virtuale con valuta legale; *iii*) attività di "estrazione" di BTC (c.d. *mining*). Sul tema si veda A. MAGLIUCCO, *Bitcoin e tassazione*, cit.; G. MOLINARO, *Sono tassabili le manifestazioni di capacità economica emergenti dalle operazioni relative a Bitcoin?*, in *Il fisco*, 2014, 25

cumento pubblicato nell'ottobre del 2014, sottopose agli Stati membri le proprie proposte di inquadramento del fenomeno<sup>23</sup>.

Nella specie, la Commissione non riteneva ammissibile che il *bitcoin* potesse ricadere nel campo di applicazione della lett. e) del par. 1 dell'art. 135 della Direttiva Iva. Ciò, anzitutto, in ragione del fatto che il *bitcoin* non svolge tutte e tre le differenti funzioni che la Banca centrale europea ricollega alle divise tradizionali, ovvero quella di mezzo di scambio, di unità di conto e di riserva di valore; ed inoltre in virtù del fatto che, anche potendo essere considerato come una tipologia "peculiare" di divisa, il *bitcoin* non soddisferebbe il criterio previsto dalla citata norma, con riguardo al "valore liberatorio"<sup>24</sup>.

Ebbene, lo studio svolto dalla Commissione, se ha senz'altro avuto il pregio di illustrare un vasto numero di possibili qualificazioni del *bitcoin*, valutandone altresì gli effetti rispetto alle potenziali attività attuali ad esso legate, non si è tuttavia rivelato sufficiente a fornire una soluzione definitiva alla questione, dal momento che non fu possibile raggiungere il consenso degli Stati membri in merito al regime impositivo da applicarsi, in concreto, alle transazioni in valuta virtuale.

Un primo passo in avanti in tal senso è stato però realizzato, in ambito europeo, a seguito della pronuncia, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, della sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (c.d. "sentenza Hedqvist") che, come evidenziato in dottrina, rappresenta "la prima pronuncia ufficiale sui 'bitcoin' con un riconosciuto valore legale e a livello sovranazionale"<sup>25</sup>.

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte europea verteva sull'interpretazione degli artt. 2, par. 1 e 135, par. 1, della Direttiva Iva ed era stata presentata nel contesto di una controversia pendente tra l'Amministrazione finanziaria svedese ed un contribuente, il Signor Hedqvist, in merito ad un parere preliminare reso dalla competente Commissione tributaria con riferimento all'assoggettamento ad Iva delle operazioni di cambio della valuta virtuale "*bitcoin*" in valuta tradizionale (e viceversa). Più specificamente il contribuente, per il tramite della propria Società, intendeva effettuare servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali (nel caso di specie, si trattava di Corone svedesi) in valuta virtuale *bitcoin*, e viceversa.

Secondo l'opinione del contribuente, tali operazioni non avrebbero dovuto essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e, al fine di ottenere una conferma in merito al proprio convincimento, egli aveva richiesto in via preliminare un parere alla Commissione tributaria svedese. Quest'ultima, pur riconoscendo che il contribuente avrebbe svolto un'attività consistente in un servizio di cambio a titolo oneroso, statuiva tuttavia che le transazioni in BTC dovessero considerarsi ricomprese nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 9, capo 3, della legge svedese sull'Iva. Più precisamente, la Commissione tributaria ha sottolineato che esiste una sostanziale corrispondenza tra la valuta virtuale *bitcoin* e qualsiasi altro mezzo legale di pagamento, per quanto concerne le modalità di utilizzo delle stesse, e ha interpretato l'espressione "valore liberatorio" di cui all'art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva Iva come riferita in via esclusiva a monete e banconote, ma non alla valuta.

<sup>23</sup> Cfr. Commissione europea - *Group on the future of VAT, VAT treatment of Bitcoin*, 23 ottobre 2014.

<sup>24</sup> In dottrina si veda, al riguardo, M. PIASENTE, *Esenzione IVA per i "bitcoin": la strada indicata dalla Corte UE interpretando la nozione "divise"*, in *Corr. trib.*, 2016, 2, 141.

<sup>25</sup> M. PIASENTE, *Esenzione IVA per i "bitcoin": la strada indicata dalla Corte UE interpretando la nozione "divise"*, in *Corr. trib.*, 2016, 2, 141. Rilevava inoltre S. CAPACCIOLI, *Bitcoin: le operazioni di cambio con valuta a corso legale sono prestazioni di servizio esenti*, in *Il fisco*, 2015, 44, che "la sentenza avrà sicuramente un impatto rilevante nello scacchiere geopolitico dell'ecosistema delle criptovalute, potendo costituire il primo passo per la creazione di un framework giuridico stabile e certo, almeno in capo dell'IVA, dato che negli altri paesi pende ancora l'incertezza sulle imposte indirette."

L'Amministrazione finanziaria svedese ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte suprema amministrativa, rilevando che il BTC non può essere considerato in termini di valuta legale e, conseguentemente, nemmeno può rientrare nell'ambito di applicazione dell'esenzione Iva contemplata dall'art. 135, par. 1, lett. e) cit.

Investita della questione, la Corte ha fondato le proprie osservazioni sia sull'interpretazione della predetta norma, sia su quanto statuito in una propria precedente pronuncia<sup>26</sup>, rilevando che le operazioni di cambio di una valuta virtuale contro una valuta tradizionale, e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine tra il prezzo di acquisto versato dall'operatore e il prezzo di vendita praticato dallo stesso, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso. In virtù di tale premessa, ha dunque osservato la Corte, deve porsi il quesito se tale tipologia di operazioni possa essere ricondotta ad una delle ipotesi di esenzione contemplate dall'art. 135, par. 1, lett. da d) a f) della Direttiva Iva per i servizi finanziari.

Il procedimento nazionale veniva dunque sospeso e la Corte suprema amministrativa svedese sottoponeva alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali. Con il primo quesito, anzitutto, si domandava ai Giudici europei di chiarire quale fosse la corretta interpretazione dell'art. 2, par. 1, della Direttiva Iva e, in particolare, se le operazioni indicate come cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale, e viceversa, effettuate dietro corrispettivo, dovessero essere qualificate come "prestazioni di servizi realizzate a titolo oneroso". In secondo luogo, qualora la risposta alla prima questione proposta fosse stata affermativa, si domandava se le operazioni di cambio di valuta virtuale contro valuta legale, alla luce di quanto previsto dall'art. 135, par. 1, della Direttiva Iva, dovessero essere considerate "esenti da imposizione".

Con riferimento alla prima questione pregiudiziale, la Corte di giustizia ha anzitutto ritenuto opportuno chiarire che *"la valuta a flusso bidirezionale «bitcoin» (...) non può essere qualificata come «bene materiale» ai sensi dell'art. 14 della direttiva IVA, dato che (...) questa valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento"*. Pertanto, ha precisato la Corte, le operazioni che si concretizzano nel cambio di diversi mezzi di pagamento non possono che essere qualificate in termini di "prestazioni di servizi" ai sensi dell'art. 24 della Direttiva.

Ciò premesso, i Giudici hanno evidenziato che il "carattere oneroso" di una prestazione di servizi sussiste qualora vi sia un nesso diretto fra il servizio prestato ed il corrispettivo ricevuto, non essendo rilevante che la retribuzione percepita non assuma la forma del versamento di una provvigione ovvero del pagamento di spese specifiche.

Ebbene, alla luce di tali considerazioni, la Corte ha quindi precisato che le operazioni, quali quelle oggetto del caso sottoposto alla sua attenzione, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità di valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il

<sup>26</sup> Il riferimento è alla sentenza del 14 luglio 1998, causa C-172/96 (c.d. sentenza *"First National Bank of Chicago"*), concernente una controversia che vedeva opposte la *First National Bank of Chicago* ai *Commissioners of Customs & Excise*, in merito alla detrazione delle imposte versate a monte per talune operazioni di cambio. Per quanto qui rileva, il Giudice del rinvio (i.e. la *High Court of Justice*), con la prima questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, chiedeva se le operazioni fra le parti relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, ai termini delle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi, nonché sulla data di valuta, costituissero cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva. Al riguardo, la Corte ha precisato che tali operazioni *"costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme."* In dottrina si veda S. CAPACCIOLI, *Criptovalute, bitcoin e Iva*, in *Il fisco*, 2014, 27, 2671 ss.; F. CAPELLO, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di Iva (1977-2014) - Parte Prima*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2014, 1, 141 ss.; L. BUCCI, P. FARANO, *Rassegna di giurisprudenza comunitaria in materia di Iva (1994-1998)*, in *Rass. Trib.*, 2000, 2, 673 ss.

prezzo cui l'operatore interessato acquista le valute e il prezzo al quale le vende ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizi effettuate a fronte di una controprestazione che presenta un nesso diretto con il servizio prestato, dovendosi senz'altro qualificare come prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. c) della Direttiva Iva. Chiarito che le operazioni in discorso devono essere considerate quali prestazioni di servizi a titolo oneroso, la Corte ha osservato, con riferimento alla seconda questione pregiudiziale sottopostale, che le esenzioni disciplinate dall'art. 135 della Direttiva Iva debbano essere interpretate in senso restrittivo, poiché esse costituiscono una deroga al principio generale in forza del quale l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, l'interpretazione di tali esenzioni deve altresì essere conforme agli obiettivi che le stesse perseguono e, soprattutto, deve rispettare il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'Iva.

I Giudici europei hanno inoltre rilevato, uniformandosi alle conclusioni esposte dall'Avvocato generale, che le differenti versioni linguistiche dell'art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva Iva, cui consegue un recepimento dei contenuti di tale norma, a livello nazionale, non perfettamente coincidente, non consentono di determinare con assoluta certezza se la disposizione debba applicarsi solo alle operazioni concernenti valute tradizionali oppure se essa riguardi anche operazioni relative a valute di altra natura. Ma proprio alla luce di questa situazione di ambiguità, a parere della Corte, non è possibile *“escludere l'applicabilità della disposizione della lett. e) anche al bitcoin, pur privo di valore liberatorio, prevalendo la necessità di interpretare la stessa in funzione del contesto in cui si inserisce, della finalità e del sistema della Direttiva IVA”*.<sup>27</sup> Di conseguenza, nell'opinione dei Giudici, l'espressione *“divise, banconote e monete con valore liberatorio”*, deve essere interpretata in funzione del contesto in cui essa si inserisce, poiché *“un'interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative a valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti.”*

In conclusione, con riferimento al caso di specie, la Corte ha statuito che *“nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori. Conseguentemente, si deve concludere che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Iva disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”*.

Ebbene, è evidente come la sentenza pronunciata dalla Corte nel caso *Hedqvist* possieda una indiscutibile *“portata storica”*. Difatti, per la prima volta a livello europeo, sembrano essere state dissolte le incertezze circa la possibilità di applicare le imposte sui consumi anche alle transazioni effettuate in *bitcoin* (e, più in generale, in valuta virtuale), sebbene in regime di esenzione. Ciò in ragione del fatto che, nell'opinione della Corte, le criptovalute, sebbene non possiedano corso legale, devono essere considerate quali mezzi di pagamento assimilabili, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle valute estere<sup>28</sup>. Tale circostanza tuttavia – ed è bene sottolinearlo sin d'ora – non significa che le valute virtuali siano equiparabili alle valute estere: difatti non è dato rinvenire, nelle parole della Corte, alcuna affermazione in tal senso.

<sup>27</sup> M. PIASENTE, *Esenzione per i “bitcoin”: la strada indicata dalla Corte UE interpretando la nozione “divise”*, cit., 144. Si veda inoltre F. Spaziante, *Le operazioni concernenti i “bitcoin”: la declinazione pratica dei principi espressi nella sentenza Hedqvist*, in *Fiscalità e Commercio Internazionale*, 2016, 8, 29 ss.

<sup>28</sup> S. CAPACCIOLI, *Bitcoin: le operazioni di cambio con valuta a corso legale sono prestazioni di servizio esenti*, cit.

## 5. La posizione dell'Amministrazione finanziaria

Di recente l'Amministrazione finanziaria è stata chiamata, in diverse occasioni, a pronunciarsi in merito al regime fiscale delle operazioni realizzate in valuta virtuale, giungendo a conclusioni di una certa rilevanza anche se, si ritiene, non sempre del tutto condivisibili. Di certo, le numerose istanze di interpello proposte negli ultimi anni e aventi ad oggetto tale tematica, testimoniano la crescente diffusione del fenomeno e, senza dubbio, l'urgenza che si pervenga quanto prima ad una sua regolamentazione organica.

### 5.1. La risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016

La Risoluzione n. 72/E, pubblicata il 2 settembre 2016, rappresenta il primo documento di prassi con cui l'Agenzia delle entrate ha reso noto il proprio orientamento in merito al trattamento fiscale delle operazioni realizzate mediante *bitcoin* e, ad oggi, costituisce il punto di riferimento principale, all'interno dell'ordinamento nazionale, per tutti coloro che intendano porre in essere transazioni in valuta virtuale.

La risoluzione in parola ha tratto origine dalla presentazione di un'istanza di interpello da parte di una Società di capitali intenzionata ad eseguire, per conto della propria clientela, operazioni di acquisto e vendita di *bitcoin*.

Con i quesiti sottoposti all'Amministrazione, la Società istante chiedeva di conoscere, anzitutto, quale fosse il corretto trattamento applicabile alle predette operazioni, sia ai fini Iva, sia ai fini delle imposte dirette, ovvero Ires ed Irap, domandandosi altresì se, con riguardo all'attività in discorso, risultasse necessario porre in essere gli adempimenti prescritti per i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto di imposta<sup>29</sup>.

Poiché, come più volte evidenziato, allo stato attuale è assente, tanto nel contesto europeo quanto nel contesto italiano, una specifica disciplina legislativa che si preoccupi di regolamentare in modo organico il fenomeno in parola, l'Agenzia delle entrate, preso altresì atto della mancanza di precedenti di prassi amministrativa, ha anzitutto chiarito che *"con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14."*

Coerentemente con tale affermazione, l'Amministrazione finanziaria ha, anzitutto, brevemente richiamato le argomentazioni svolte dalla Corte, giungendo poi ad accogliere la soluzione prospettata dalla Società istante ai fini del trattamento Iva da applicare alle operazioni di acquisto e cessione di *bitcoin*. In particolare, la Società riteneva corretto applicare il regime di esenzione previsto dall'art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva Iva, in virtù del fatto che le predette operazioni dovessero considerarsi *"relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio"*.

Ebbene, la Risoluzione in commento, aderendo alla posizione dell'istante e in accordo con quanto chiarito dai Giudici europei, ha chiarito che l'attività che la Società intendeva realizzare avrebbe dovuto configurarsi come prestazione di servizi esenti ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972.

<sup>29</sup> Al riguardo si vedano: P. CLAPS, M. PIGNATELLI, *L'acquisto e la vendita per conto terzi di "bitcoin" non sconta l'IVA ma rileva ai fini IRES ed IRAP*, in *Corr. trib.*, 2016, 40, 3075. Le Autrici hanno in particolare rilevato che i quesiti sollevati con l'interpello in oggetto non riguardavano profili specifici delle modalità di tassazione dell'attività esercitata dal contribuente, ossia operazioni di cambio di valute "tradizionali" con valute "virtuali", bensì la rilevanza fiscale "in generale" di tale attività, che non trova specifica disciplina normativa, né fiscale, né bancaria, né civilistica. Difatti, l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi non solo in merito al trattamento da applicarsi ai fini Iva, Ires ed Irap, bensì anche in merito agli eventuali adempimenti collegati agli effetti fiscali in capo ai soggetti che chiedono di scambiare moneta tradizionale con *bitcoin*.

Al riguardo, tuttavia, si è osservato in dottrina che le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate paiono superare, in una certa misura, il dettato letterale della norma da ultimo citata: difatti, l'art. 10, co. 1, cit. prevede l'esenzione dall'imposta per "le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio". È parso quindi che l'Amministrazione abbia inteso equiparare la valuta virtuale *bitcoin* ad una valuta estera, avente quindi corso legale, sebbene nella sentenza *Hedqvist* non sia dato rinvenire alcun conforto in tal senso. Ed infatti, la Corte di Giustizia ha ritenuto sostanzialmente ininfluenza la presenza del "corso legale" per le valute, qualora il mezzo di pagamento non abbia altra finalità se non quella liberatoria, ancorché contrattuale o su base volontaria, dato che è pacifico che la valuta virtuale *bitcoin* non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che sia accettata a tal fine da alcuni operatori. Tuttavia, in nessuna parte della sentenza è presente un'esplicita equiparazione tra *bitcoin* e valuta estera<sup>30</sup>.

Peraltro, come si è osservato in dottrina, anche con riferimento al regime di imposizione diretta, l'Agenzia delle entrate "semplifica la questione", "riportando in tale campo le riflessioni svolte a fini IVA, risolvendo in una stretta assimilazione tra le monete virtuali e le valute estere"<sup>31</sup>.

Al riguardo, la Risoluzione ha anzitutto chiarito che, coerentemente con il quadro delineatosi a livello europeo e ai fini della tassazione diretta, i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di *bitcoin* debbano essere assoggettati ad imposizione Ires, al netto dei relativi costi inerenti a tale attività, mentre, il valore della produzione netta, ad imposizione Irap. Più precisamente, l'Agenzia delle entrate ha contemplato due differenti fattispecie, che pare opportuno tenere distinte dal punto di vista operativo. Si tratta, in primo luogo, dell'eventualità in cui la Società riceva un ordine di acquisto. In tal caso, il cliente è tenuto ad anticipare ad essa le risorse finanziarie necessarie a tale scopo e la Società intermediaria, una volta effettuato l'acquisto di *bitcoin*, deve poi provvedere a registrare nel *wallet* del cliente i codici relativi ai *bitcoin* acquistati.

Nell'eventualità in cui, invece, la Società riceva un ordine di vendita, essa deve prelevare dal *wallet* del cliente i *bitcoin* e, una volta perfezionata l'operazione, è tenuta a provvedere all'accredito della somma convenuta.

Di conseguenza, per determinare l'ammontare del guadagno o della perdita di competenza della Società occorre considerare la differenza tra quanto viene anticipato dal cliente e quanto viene speso dalla Società per l'acquisto, ovvero tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente. Gli elementi di reddito derivanti da tale differenza, che potrà essere positiva o negativa, dovendo considerarsi ascrivibile ai ricavi o ai costi caratteristici di esercizio dell'attività di intermediazione svolta dalla Società, "contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap)."

La Risoluzione contempla inoltre l'eventualità in cui, alla fine dell'esercizio, la Società "intermediaria" detenga, in proprio, *bitcoin* a titolo di proprietà, precisando che gli stessi dovranno essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Tale valutazione, in particolare, assume rilievo a fini fiscali ai sensi dell'art. 9 Tuir dovendo, la Società, procedere alla relativa valutazione secondo le regole previste dal Testo Unico

<sup>30</sup> S. CAPACCIOLI, *Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre*, in *Il fisco*, 2016, 37. Anzi, rileva l'A., la normativa comunitaria e le istituzioni europee concludono per la non assimilabilità tra *bitcoin* e valuta a corso legale.

<sup>31</sup> S. CAPACCIOLI, *Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre*, cit. L'A. ribadisce, sullo specifico tema, che l'equiparazione *sic et simpliciter* non sia possibile e la Corte europea di Giustizia definisce il *bitcoin* quale "mezzo di pagamento semplice" e mai come valuta né tantomeno come moneta. L'equivoco interpretativo ai fini delle imposte dirette sarebbe suscettibile, peraltro, di causare problematiche per le valutazioni a fine anno.

con riferimento ai casi di detenzione di valute estere<sup>32</sup>. Pertanto, la determinazione del valore delle valute virtuali detenute dovrà essere effettuata sulla base del valore normale espresso in euro (o in qualsiasi altra valuta legale), applicando, come detto, il cambio vigente alla data di chiusura dell'esercizio<sup>33</sup>.

Da ultimo, la Risoluzione ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi conseguiti dai clienti di una Società che svolge attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di *bitcoin*, nel caso in cui tali clienti siano persone fisiche che detengono la criptovaluta al di fuori dell'attività di impresa. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che *"le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa."*

Si rammenti che l'art. 67, co. 1, lett. c-ter), Tuir prevede espressamente che, nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria, rientrano altresì le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute, ma *"l'imponibilità delle operazioni sulle valute estere riguarda soltanto quelle operazioni espressamente contemplate nella lett. c-ter) che si intendono come espressive, per presunzione di legge, di una attività di investimento e, cioè, il prelievo della valuta da depositi o conti correnti ovvero la sua cessione a termine."* Diversamente, invece, *"non sono (...) mai rilevanti le cessioni a pronti delle valute"*<sup>34</sup>.

E si rammenti altresì che l'art. 67, co. 1-ter, Tuir, con riferimento alla fattispecie del prelievo della valuta dai conti o depositi, prevede un limite oltre il quale la plusvalenza diviene rilevante ai fini fiscali. Difatti, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e dei conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Al di sopra di tale limite, invece, la finalità speculativa si presume<sup>35</sup>. Alla luce di tali circostanze, di conseguenza, l'Agenzia delle entrate ha escluso che la Società istante fosse tenuta a porre in essere adempimenti in qualità di sostituto di imposta.

## 5.2. La (presunta) equiparazione tra valute virtuali e valute estere determina l'applicabilità della disciplina sul monitoraggio fiscale

A seguito della pubblicazione della Risoluzione n. 72/E del 2016, l'Agenzia delle entrate è tornata, in più occasioni, a pronunciarsi in merito alle operazioni realizzate tramite valuta virtuale, fornendo ulteriori chiarimenti in risposta a diverse istanze di interpello, alcune delle quali rimaste inedite.

<sup>32</sup> P. CLAPS, M. PIGNATELLI, *L'acquisto e la vendita per conto terzi di "bitcoin" non sconta l'IVA ma rileva ai fini IRES ed IRAP*, cit., 3077 ss.

<sup>33</sup> Con la precisazione che, per "valore normale", deve intendersi il valore corrispondente alla quotazione degli stessi BTC al termine dell'esercizio. A tale scopo, è ammesso fare riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme online in cui avvengono le compravendite di BTC.

<sup>34</sup> M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, vol. I, Milano, 2016, 1016.

<sup>35</sup> Sul punto si vedano M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, cit., 1016; P. CLAPS, M. PIGNATELLI, *L'acquisto e la vendita per conto terzi di "bitcoin" non sconta l'IVA ma rileva ai fini IRES ed IRAP*, cit., 3078; G. PALUMBO, *Il trattamento tributario dei «bitcoin»*, cit.; F. FASSÒ, *Il regime fiscale dei bitcoins secondo una recente (e unica) prassi amministrativa. Un passo avanti e un'occasione mancata*, in questa rivista, 2017, 28, 111.

In seguito alla pubblicazione della Risoluzione n. 72/E, l'Agenzia delle entrate ha confermato tale linea interpretativa in successive risposte ad istanze di interpello, alcune delle quali non pubblicate. Il riferimento è, in particolare, ai chiarimenti forniti dalla Direzione Regionale della Sicilia, in risposta a due istanze rimaste inedite, nonché dalla Direzione Regionale della Liguria (cfr. interpello n. 903-47/2018) e dalla Direzione Regionale della Lombardia (cfr. interpello n. 956-39/2018). Per un commento si veda A. E. GIUDICE, *Bitcoin e criptovalute: tra tassazione e monitoraggio fiscale, ennesimo arresto dell'Agenzia delle Entrate*, in questa rivista, 2018, 34, 75 ss.

Conformandosi alle conclusioni espresse nel predetto documento di prassi, l'Amministrazione ha anzitutto confermato che le operazioni di acquisto e cessione di *bitcoin* godono del regime di esenzione da imposta sul valore aggiunto, in accordo con quanto previsto dall'art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva Iva, mentre, con riferimento all'imposizione diretta, nell'eventualità in cui un contribuente persona fisica detenga criptovaluta al di fuori dell'attività di impresa e ponga in essere "operazioni a pronti" (i.e., acquisti e vendite), tali operazioni non generano redditi imponibili poiché risulta assente la finalità speculativa. Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 67, co. 1, lett. c-ter), Tuir, qualora le operazioni di acquisto e vendita di *bitcoin* generino plusvalenze, esse sono soggette a tassazione quali redditi diversi a condizione che, nel periodo di imposta in cui sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e dei conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Come si è in precedenza rilevato, l'Agenzia è giunta a tale conclusione attraverso una sostanziale equiparazione tra valute virtuali e valute estere, in virtù di una interpretazione "estensiva" di quanto affermato dai Giudici europei in occasione della sentenza *Hedqvist*, all'interno della quale non è possibile individuare, per la verità, alcuna affermazione in tal senso. Difatti, si ricorda che la Corte di Giustizia, nella citata pronuncia, si è limitata ad affermare che il regime di esenzione contemplato dall'art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva Iva debba applicarsi anche alle operazioni realizzate per il tramite di valute virtuali, in quanto la norma citata fa espresso riferimento ad "operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio", cui la criptovaluta sarebbe "assimilabile" in ragione del fatto che essa "non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento".

Non si fa cenno, pertanto, ad alcuna equiparazione tra valuta virtuale e valuta estera, equiparazione che pare peraltro molto difficile che sia riconosciuta, nel contesto europeo, in quanto lo stesso Parlamento, in sede di approvazione della Risoluzione legislativa del 19 aprile 2018 sulla proposta di modifica della IV Direttiva Antiriciclaggio<sup>36</sup>, ha espressamente definito la "valuta virtuale" come "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente<sup>37</sup>".

Peraltro, non concordano con l'interpretazione circa la natura giuridica delle criptovalute in termini di "valute estere" nemmeno i Giudici nazionali, dal momento che, in quella che pare essere la prima pronuncia avente ad oggetto tematiche relative ai *bitcoin*<sup>38</sup>, si è affermato che tale valuta virtuale ha natura di "strumento finanziario utilizzato per compiere una

<sup>36</sup> Cfr. P8\_TA-PROV(2018)0178 – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)).

<sup>37</sup> Si vedano, al riguardo, S. CAPACCIU, D. DEOTTO, *E sulle monete virtuali arriva anche la stretta UE*, in *Il Sole-24 Ore*, 21 aprile 2018.

Con riferimento all'individuazione della natura giuridica delle valute virtuali, non esiste, come visto, uniformità di opinioni. A titolo esemplificativo, si consideri che, negli Stati Uniti d'America, le criptovalute sono qualificate in termini di "commodities", da parte della "Commodity Futures Trading Commission" (si tratta di un'agenzia indipendente del governo statunitense che si occupa di regolamentare il mercato dei *futures* e delle opzioni). Il termine "commodity", letteralmente traducibile come "bene indifferenziato", individua una tipologia di bene fungibile, per cui esiste una domanda ma che viene offerto senza differenze qualitative sul mercato.

Al contrario, le criptovalute sono considerate come "valute estere" da parte dell'Amministrazione finanziaria del Canton Ticino, in Svizzera, con la conseguenza che le stesse dovranno essere assoggettate all'imposta sulla sostanza (cfr. Repubblica e Cantone Ticino - Dipartimento delle finanze e dell'economia - Divisione delle contribuzioni, *Trattamento fiscale delle criptovalute*, 28 febbraio 2018).

<sup>38</sup> Cfr. Tribunale di Verona, sent. n. 195 del 24 gennaio 2017.

serie di particolari forme di transazioni online”, costituito da “una moneta che può essere coniatata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer”.

Ciò nonostante, l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria sembra ormai essersi consolidato, con la conseguenza che, in virtù di tale riconosciuta natura giuridica di “valuta estera”, si è recentemente giunti ad affermare che, qualora un contribuente sia detentore di valute virtuali, questi è tenuto a darne indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi, mediante compilazione del quadro RW<sup>39</sup>. Difatti, sebbene nelle risposte a due istanze di interpello rimaste inedite<sup>40</sup>, a fronte del quesito formulato dai contribuenti istanti circa la sussistenza di un eventuale obbligo di indicazione in dichiarazione delle criptovalute, l'Agenzia delle entrate non abbia assunto una posizione espressa sul punto, tuttavia, con la successiva risposta all'interpello n. 956-39/2018, la Direzione Regionale della Lombardia si è pronunciata al riguardo in senso positivo<sup>41</sup>. Ricordando anzitutto come il d.lgs. n. 90 del 2017, oltre a fornire una definizione di valuta virtuale, abbia apportato alcune modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel d.l. n. 167 del 1990, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che, alla luce di tali novità “sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti (c.d. “operatori non finanziari”) che intervengono, anche attraverso movimentazione di ‘conti’, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Inoltre, ha continuato l'Amministrazione, “ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 (...) è previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere”. Conseguentemente, “poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (‘codice individuazione bene’) il codice 14 – ‘Altre attività estere di natura finanziaria’.”

Del medesimo avviso, ancor più di recente, si è mostrata la Direzione Regionale della Liguria che, nella risposta all'interpello n. 903-47/2018, ha confermato l'interpretazione della Direzione Regionale della Lombardia, aggiungendo che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste altresì quando la detenzione di criptovalute avvenga tramite “ICO” (i.e. c.d. “initial coin offering”)<sup>42</sup>.

Pare dunque ormai evidente, quantomeno nella prassi amministrativa, che il rispetto della disciplina dettata in tema di monitoraggio fiscale debba necessariamente essere osservata anche da coloro che detengono valuta virtuale, stante la (presunta) assimilazione di quest'ultima alla valuta estera.

<sup>39</sup> L'art. 4, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con mod. in l. 4 agosto 1990, n. 227, impone ai contribuenti obbligati (i.e. persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia) di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

<sup>40</sup> Si fa riferimento alle risposte agli interpelli fornite dalla Direzione Regionale della Sicilia.

<sup>41</sup> Un auspicio in tal senso era stato formulato da R. PARISOTTO, *Il quadro RW 2018 tra valute virtuali e normativa antiriciclaggio*, in *Corr. trib.*, 2018, 15, 1159.

<sup>42</sup> La c.d. *initial coin offering* (letteralmente, “offerta iniziale di monete”) rappresenta una forma di investimento che consente di raccogliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali. Generalmente, si tratta di nuovi progetti proposti da *start-up*, le quali, a fronte dell'investimento ricevuto, forniscono in cambio una determinata quantità di *token*, che possono assumere diverse funzioni.

## 6. Osservazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni svolte nel corso della trattazione, pare di tutta evidenza come il fenomeno consistente nella realizzazione di transazioni mediante l'utilizzo di valute virtuali rappresenti, ad oggi, una realtà in costante crescita, suscettibile di generare conseguenze certamente positive ma, al contempo, caratterizzata da una intrinseca "pericolosità" che, in assenza di una specifica regolamentazione, può essere sfruttata per il perseguimento di finalità illecite.

Sebbene siano stati adottati alcuni accorgimenti, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, grazie soprattutto al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, sarebbe quanto mai opportuno che, allo stato attuale, il legislatore provvedesse ad una sistemazione organica del fenomeno anche, e soprattutto, sotto il profilo fiscale. Difatti, sebbene risulti senz'altro pregevole l'attività interpretativa svolta dall'Amministrazione finanziaria in occasione delle numerose istanze di interpello che, negli ultimi anni, sono state sottoposte al suo esame, tuttavia si ritiene che le conclusioni da essa raggiunte, in merito ad alcuni particolari aspetti, peraltro di estrema rilevanza, non possano essere condivise.

Il riferimento è, in particolare, alla (presunta) equiparazione, fortemente sostenuta dall'Amministrazione, fra criptovalute e valute estere che, per la verità, sembra priva di reale fondamento e, peraltro, si pone in netto contrasto con quanto chiarito in ambito europeo, ove si esclude decisamente che le criptovalute abbiano natura di valuta estera<sup>43</sup>. Tuttavia, da tale (presunta) equiparazione discendono rilevanti conseguenze, fra cui, in particolare, l'estensione anche ai detentori di valuta virtuale degli obblighi di monitoraggio fiscale contemplati dal d.l. n. 167 del 1990.

Ad ogni modo, anche qualora volessero qualificarsi le valute virtuali nei termini sopra descritti, sarebbe opportuno che fosse realizzato un intervento legislativo in tal senso, attraverso l'introduzione di una norma "di interpretazione autentica" al fine di fugare definitivamente tutte le incertezze che, allo stato attuale, continuano a caratterizzare un fenomeno che, per tutte le ragioni precedentemente illustrate, non può di certo trovare la propria disciplina di riferimento esclusivamente nella prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Si ritiene altresì auspicabile, con riferimento al tema della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di criptovalute, contemplare l'applicazione del regime del risparmio amministrato, dimodoché il prelievo fiscale ed il versamento dovuto in relazione a ciascuna operazione posta in essere avvenga ad opera degli intermediari autorizzati presso i quali i titoli o altri strumenti finanziari sono depositati in custodia o amministrazione.

<sup>43</sup> In tal senso D. DEOTTO, *Bitcoin, tra i redditi diversi le plusvalenze dei privati*, in *Il Sole 24-Ore*, 16 aprile 2018; S. CAPACCIOLI, D. DEOTTO, *Bitcoin in RW, il bivio della «chiave»*, in *Il Sole 24-Ore*, 23 aprile 2018; A. ZAPPÀ, *Bitcoin, raccolta fondi nel quadro RT*, in *Il Sole 24-Ore*, 22 maggio 2018. Tutti gli A. sottolineano, peraltro, che le criptovalute sono "a-territoriali" poiché stanno "nella rete". Di qui, la difficoltà (se non impossibilità) di qualificarle in termini di valute "estere".

